

## **TI\_GERICHTE 34.2018.16 vom 6. Februar 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2018.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2018.16)

FR: TI\_GERICHTE 34.2018.16 du 6 février 2019

IT: TI\_GERICHTE 34.2018.16 del 6 febbraio 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 20**

il TF si è pronunciato sulla natura giuridica dei termini di cui all'art. 35a cpv. 2 LPP. Facendo propria la tesi della dottrina maggioritaria, l'Alta Corte ha stabilito che sia il termine relativo di un anno che quello assoluto di 5 anni per far valere una pretesa di restituzione sono – al pari di quelli previsti all'art. 41 cpv. 2 LPP – termini di prescrizione nel senso del diritto delle obbligazioni e non di perenzione. 2.3.2 L'attore, come detto, non mette in discussione né la fondatezza della pretesa di restituzione in quanto tale, né la quantificazione delle prestazioni percepite indebitamente. Egli – che risulta pure essere al beneficio (incontestato e regolare) di prestazioni per le due figlie in base al “ piano di risparmio ” di cui agli artt. 28 e segg. del Regolamento d'assicurazione – fa valere unicamente la prescrizione del diritto di chiedere la restituzione (tramite la compensazione) delle rendite per le due figlie riconducibili al “ piano di capitale ” per un importo di fr. 48'750. L'art. 35a cpv. 2 LPP stabilisce che il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione ritenuto che se la pretesa di restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest'ultimo. Determinante è il momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al riguardo, la giurisprudenza concernente gli artt. 25 LPGA e 47 vLAVS può essere applicata all'art. 35a LPP (STF 9C\_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1; STF 9C\_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; STCA 34.2011.2 del 29 settembre 2011 consid. 2.6). Il termine di un anno comincia quindi normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto del carattere indebito della prestazione versata (DTF 139 V 6 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 110 V 304; STF 9C\_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2). Una prestazione è ricevuta indebitamente dal momento che è stata versata senza valida causa giuridica e la violazione di una norma legale da parte dell'istituto di previdenza o la cattiva fede del beneficiario non sono requisiti necessari (la non buona fede del beneficiario deve per contro essere esaminata nel quadro di un eventuale condono; Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 6 e 27; SVR 2011 BVG Nr. 31). Secondo la giurisprudenza federale, in caso di errore il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo – per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa – rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c, 110 V 304 consid. 2a; RDAT II-2003 n. 72 p. 306; STF 9C\_323/2011 del 10 giugno 2011). L'Alta Corte ha spiegato il motivo di questa precisazione, osservando che se si facesse risalire il momento della

conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto (DTF 124 V 380 consid. 1; DTA 2006 p. 158). Determinante, conformemente alla giurisprudenza sopra menzionata, non è quindi l'errato versamento degli averi previdenziali, ma la circostanza che, con la dovuta e ragionevole attenzione, l'organo esecutivo in un secondo momento avrebbe dovuto riconoscere il carattere indebito del versamento. L'art. 32 del Regolamento delle prestazioni della Cassa pensione CV 1 (cfr. VIII-2; in seguito Regolamento delle prestazioni) prescrive in particolare che " qualora sia dimostrabile che prestazioni della Cassa pensione sono state percepite in modo illegittimo, questa ne chiede il rimborso immediato ", senza quindi nulla aggiungere alle condizioni stabilite dall'art. 35 a LPP.

2.3.3 La compensazione di crediti reciproci costituisce un principio giuridico generale, ancorato nel diritto privato agli artt. 120 e segg. CO, che trova applicazione anche nel diritto amministrativo. Nel diritto delle assicurazioni sociali tale principio è riconosciuto anche nei settori che non lo prevedono espressamente (DTF 128 V 228, 126 V 53, 224; STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1). La compensazione può avvenire unilateralmente alle condizioni previste dal CO oppure per accordo (sul punto cfr. Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, § 77 n. 77.03). Le regole della compensazione di cui agli artt. 120 e segg. CO rappresentano quindi principi generali che in assenza di specifiche prescrizioni contrarie sono applicabili per analogia nel diritto delle assicurazioni sociali (STF 9C\_566/2007 del 30 gennaio 2008 consid. 3.2). Per quanto riguarda la previdenza professionale (obbligatoria; per la parte sovraobbligatoria cfr. DTF 132 V 127 consid. 6), l'art. 39 cpv. 2 LPP pone il divieto di compensare il diritto a prestazioni con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza, eccezion fatta per i crediti che si riferiscono a contributi che non sono dedotti dal datore di lavoro. Questo divieto di compensare vale unicamente nel caso in cui queste pretese non siano esigibili (STF B 132/06 del 21 agosto 2007 consid. 3.1; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 7 n. 96-97; per la parte sovraobbligatoria cfr. art. 331b CO). Per giurisprudenza, la compensazione operata da un istituto di previdenza non deve intaccare il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo (DTF 131 V 249, 128 V 54; STF 9C\_372/2010 del 13 settembre 2010 consid. 3.1). Come accennato (cfr. supra consid. 2.2), in caso di compensazione di un credito di restituzione con prestazioni correnti incombe all'assicurato agire in giustizia per contestare la pretesa di restituzione.

2.3.4 In concreto l'attore ha iniziato a beneficiare di prestazioni d'invalidità – in particolare, per quanto qui interessa, di una rendita temporanea secondo il " piano di capitale " giusta gli artt. 73 segg. del Regolamento d'assicurazione (tra cui le due rendite per figli d'invalido ai sensi dell'art. 76) – a far tempo dal 1. marzo 2005, ossia dal momento in cui è stato dichiarato invalido ai sensi dei combinati artt. 73 e 45 del citato regolamento (cfr. anche art. 54 del Regolamento delle prestazioni). Con l'incontestato raggiungimento dell'età di pensionamento (doc. 5, 11, 20, 22, 23, doc. F), quale beneficiario di una rendita d'invalidità AT 1 ha maturato ex art. 72 del Regolamento d'assicurazione il diritto al versamento del capitale di vecchiaia a risparmio (fr. 380'841.70; doc. 22, 23, 24, 26, doc. A) disponibile a quel momento (avere risparmiato nel " piano di capitale "), ritenuto che in quel medesimo momento (raggiungimento dell'età di pensionamento) si è però estinto il diritto alla rendita d'invalidità (art. 73 cpv. 2 del Regolamento d'assicurazione; cfr. anche doc. 23; art. 54 cpv. 6 del Regolamento delle prestazioni). L'istituto di previdenza ha quindi interrotto il versamento della rendita d'invalidità per l'assicurato ma ha per contro erroneamente continuato a versare le due rendite per i figli d'invalido (fr. 625 mensili ognuna) non più

dovute come prescritto dall'art. 76 del Regolamento d'assicurazione. Nel caso in esame, l'errore – ossia il versamento senza causa giuridica di prestazioni – corrisponde a non aver dubbi al versamento, la prima volta nell'ottobre 2013, delle rendite per le due figlie di fr. 625 ognuna, senza considerare che giusta gli artt. 73 e 76 del Regolamento d'assicurazione queste prestazioni del “ piano di capitale ” non erano più dovute a partire da suddetto mese. L'attore sostiene che l'istituto di previdenza avrebbe dovuto accorgersi dell'indebito versamento già in occasione di “ controlli annuali ” e non solo nel settembre 2017 nell'ambito della “ revisione ” della rendita “ prevista ” per il 31 agosto 2017 (termine indicato nella menzionata scheda di cui al doc. 14) che secondo parte convenuta costituisce invece – quale data “ prestabilita per la revisione ” delle due rendite (ovvero per “ riesaminare la pratica ”) – il momento determinante per la decorrenza del termine di prescrizione.

2.3.5 Dal fascicolo emerge che successivamente al mese di ottobre 2013 l'istituto di previdenza ha trasmesso all'attore, nel gennaio 2014, un “ certificato fiscale pensionato 2013 ” a firma dei due collaboratori e/o consulenti incaricati (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) e datato 25 gennaio 2014 (doc. 25), contenente il dettaglio delle prestazioni versate per un totale di fr. 46'560 a AT 1 nel 2013, tra cui figurano anche le rendite per figli d'in-validi versate per 12 mesi (fr. 31'560 relativi a rendite del “ piano di risparmio ” [1'315 x 2 x 12; per gli importi cfr. doc. 15 e sub doc. E] e fr. 15'000 relativi alle qui litigiose rendite del “ piano di capitale ” [625 x 2 x 12; per gli importi cfr. doc. 14, sub doc. E]). Per ammissione della Cassa convenuta il dettaglio delle rendite è addirittura stato trasmesso all'assicurato “ ogni anno ” (cfr. scritto 17 gennaio 2018 all'assicurato, doc. 5; cfr. art. 20 del Regolamento delle prestazioni). Agli atti (sub doc. F) vi è infatti pure il “ certificato fiscale ” relativo al 2014 – emesso il 2 febbraio 2015 a firma sempre dei due citati collaboratori e/o consulenti – il quale fa pure stato del versamento in quell'anno delle rendite per figli di invalidi sia del “ piano di risparmio ” che del “ piano di capitale ” (complessivamente fr. 46'560, come nel 2013). E' pure presente agli atti (sub doc. F) il conteggio relativo all'ammontare complessivo mensile delle rendite per il 2015, tra cui figurano anche quelle per le figlie di fr. 625 ognuna. Anche in tal caso, per espressa indicazione dell'istituto di previdenza, il conteggio mensile è stato allestito e trasmesso all'interessato “ ogni anno ” (cfr. scritto 17 gennaio 2018, doc. 5; cfr. art. 20 del Regolamento delle prestazioni). Risulta inoltre che a seguito del pensionamento dell'attore, sempre ad opera del collaboratore \_\_\_\_\_, il 30 settembre/2 ottobre 2013 sono state allestite le schede di controllo relative al versamento delle rendite dovute a far tempo dal 1. ottobre 2013 (rendite di vecchiaia; cfr. “ Rentner-Kontrollblatt ” sub doc. 19) rispettivamente delle rendite il cui versamento ha preso fine il 30 settembre 2013 (rendite d'invalidità; cfr. “ Rentner-Kontrollblatt ” sub doc. 20-21) nonché quella relativa al versamento del già menzionato capitale di fr. 380'841.17 che ha posto fine all'erogazione delle qui litigiose rendite per figli di invalido (cfr. “ Rentner-Kontrollblatt ” sub doc. 22). Nella scheda di cui al doc. 14 (allestita e controllata da due diversi collaboratori dell'istituto di previdenza e concernente il versamento delle due rendite di fr. 625 mensili ognuna) è indicato il periodo di validità delle due prestazioni, segnatamente dal 1. gennaio 2017 (“ Gültig ab ”) al 31 agosto 2017 (“ Gültig bis ”). Agli atti figura altresì una e-mail del 16 luglio 2017 (prodotta pendente lite dall'attore invitato dal Tribunale a voler comunicare per quali anni precedenti il 2017 e successivi al 2012 sono stati richiesti dall'istituto di previdenza attestati di frequenza per entrambe le figlie) con cui AT 1 aveva trasmesso all'istituto di previdenza il certificato di frequenza della figlia \_\_\_\_\_ per l'anno scolastico 2016-2017 (XVI-1). Al riguardo parte convenuta ha osservato che non risulta che

vi sia stata trasmissione via e-mail del predetto certificato, ma ha precisato di aver comunque “ricevuto direttamente dall’assicurato in data 2 settembre 2016 la “Dichiarazione di frequenza” per gli anni 2016 e 2017” (cfr. XVII). 2.3.6 Premesso che, oltre a verifiche o controlli periodici, anche altre circostanze – nelle quali, usando l’attenzione ragionevolmente esigibile, l’assicurazione dovrebbe rendersi conto del carattere indebito di prestazioni versate – possono portare a far decorrere il termine relativo di prescrizione (cfr. supra consid. 2.3.2; cfr. anche STCA 34.2014.5 del 24 settembre 2014 e STF 9C\_482/2009 consid. 3.3.2), occorre anzitutto rilevare che se da un lato nella scheda di cui al doc. 14 risulta inserita la data del 31 agosto 2017 quale data di validità (“Gültig bis”) del versamento della prestazione (definita dal patrocinatore della Cassa quale data di “revisione” o “revisione/riesame”), d’altro lato la scheda riporta il 1. gennaio 2017 quale data d’inizio del versamento (“Gültig ab”). E’ pertanto verosimile ritenere che questa scheda sia stata elaborata a tale momento in occasione del rinnovo del versamento delle prestazioni dopo il 31 dicembre 2016 e che quindi in quella occasione l’assicurazione avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell’indebito versamento. D’altronde nessun altro elemento a-gli atti consente di ritenere siccome validamente comprovato che il termine del 31 agosto 2017 sia stato previsto e inserito quale momento di “riesame/revisione” in occasione del riconoscimento del diritto alle due rendite litigiose, non essendo inoltre dato a divedere cosa avrebbe potuto giustificare l’inserimento del 31 agosto 2017 quale data di revisione di prestazioni che sono state riconosciute ed hanno iniziato ad essere erogate nel mese di mar-zo 2005 (è del resto poco verosimile che si preveda una revisione di prestazioni solo dopo 12 anni dalla loro prima erogazione). L’inserimento della data del 1. gennaio 2017 nella scheda può far effettivamente pensare – come osservato dall’attore (cfr. replica p. 3) – ad un “controllo” del diritto alla rendita che l’istituto di previdenza avrebbe effettuato a tale momento (o forse addirittura prima, a fine 2016, in vista del rinnovo delle prestazioni per l’anno 2017). Ma vi è di più. In occasione del summenzionato allestimento – da parte (anche) del medesimo collaboratore e/o consulente (\_\_\_\_\_) che già aveva elaborato, quale “zuständiger Sachbearbeiter”, oltre alla scheda riguardante il capitale di fr. 380'841.70 maturato al 30 settembre 2013 (cfr. doc. 22) anche quella concernente le prestazioni e i relativi importi che spettavano di diritto all’attore dopo il 30 settembre 2017 in corretta applicazione delle disposizioni regolamentari (cfr. doc. 19) – nel gennaio di ogni anno (per quanto qui interessa a partire dal 2014) dei certificati fiscali contenenti il dettaglio delle rendite erogate a AT 1 (doc. 25, sub doc. F), applicando la diligenza e l’attenzione ragionevolmente esigibile per lo meno il citato collaboratore avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell’erogazione indebita, dopo il 30 settembre 2013, delle due prestazioni per le figlie per complessivi fr. 15'000 annui inequivocabilmente non più dovute per regolamento. Oltre a ciò, come visto, risulta pure che nell’agosto/settembre 2016 alla Cassa convenuta era stato trasmesso l’attestato di frequenza al liceo cantonale di una delle due figlie per l’anno scolastico 2016-2017. Anche in tale occasione, e non solo quindi in quella presentatasi un anno dopo a seguito della trasmissione dell’attestato di frequenza liceale per l’anno 2017/2018 e del (per quanto per dato di capire) concomitante asserito “riesame” del diritto a prestazioni il 31 agosto 2017, l’istituto di previdenza, pre-stando la dovuta diligenza ed attenzione, non poteva non riconoscere la palese non conformità al regolamento e il carattere quindi indebito delle due rendite per figli di invalido che qui ci occupano. Ciò se si considera in particolare che, essendo AT 1 al beneficio della pensione da ottobre 2013, da tale momento egli non aveva più diritto a prestazioni d’invalidità di nessun genere. Ora, la palesemente errata indicazione sia nei certificati fiscali annuali che

nel conteggi relativi alle rendite mensili (sub doc. F) di “rendite per figli d’invalidi” – non più dovute sotto tale denominazione nemmeno in relazione al “piano di risparmio” (cfr. art. 53 del Regolamento d’assicurazione) in base al quale da ottobre 2013 l’attore ha avuto diritto non a “rendite per figli d’invalido” bensì a “rendite per figli di pensionato” (art. 43) accanto alla contestuale erogazione di prestazioni (rettamente denominate) di vecchiaia (“rendita di vecchiaia” e “rendita di vecchiaia E”) – non poteva sfuggire ai collaboratori dell’istituto di previdenza. Appare in ogni caso poco verosimile che nei quattro anni successivi al mese di ottobre 2013, la Cassa convenuta non abbia proceduto ad alcun controllo contabile (cfr. supra consid. 2.3.2) indicato dalla giurisprudenza, a titolo esemplificativo, come momento nel quale è possibile rendersi conto di eventuali errori commessi (DTF 110 V 306 consid. 2b; STFA I 203/04 del 9 febbraio 2005 consid. 5.2, STFA I 678/00 del 30 maggio 2001 consid. 3b). 2.3.7 In simili circostanze – ribadito che l’eventuale non buona fede (che l’istituto di previdenza sembra voler rimproverare all’attore; cfr. petizione e duplica) del beneficiario di prestazioni non dovute dev’essere esaminata nel quadro di un eventuale condono (cfr. la giurisprudenza e dottrina menzionata al consid. 2.3.2) – si deve concludere che il termine di prescrizione del diritto di chiedere la restituzione ha nel caso in esame iniziato a decorrere al più tardi (nell’ipotesi cioè più favorevole per la Cassa convenuta) durante il mese di gennaio 2017. 2.4 2.4.1 Per invalsa giurisprudenza, la comunicazione all’interessato da parte dell’istituto di previdenza di voler procedere ad una compensazione per un determinato importo – in casu la lettera del 14 settembre 2017 con cui la Cassa pensione ha informato l’assicurato di voler chiedere la restituzione quantificandola in complessivi fr. 58’750 (doc. F) – non costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione (SVR 2007 BVG Nr. 18 [B 55/05]; STF 9C\_840/ 2017 del 23 luglio 2018, STF 9C\_289/2013 e 9C\_310/ 2013 del 23 novembre 2013; SVR 2014 Nr. 21). Per il medesimo motivo, non costituiscono atti interruttivi della prescrizione neppure le successive comunicazioni della Cassa convenuta all’assicurato datate 21 dicembre 2017 (doc. 7) rispettivamente 17 gennaio 2018 (doc. 5). Nella misura in cui sia da considerare quale atto interruttivo della prescrizione (in DTF 128 V 50 e in STF 9C\_65/2008 del 29 ottobre 2008 l’Alta Corte sembrerebbe aver considerato non prescritte pretese di restituzione poste in compensazione senza ulteriori atti interruttivi ai sensi dell’art. 135 cpv. 2 CO; cfr. tuttavia la già citata STF B 55/05 consid. 4.2.3 in cui il TF aveva stabilito che in virtù del rinvio puro e semplice alle norme del CO non può esservi spazio per una regolamentazione più estesa in materia di interruzione della prescrizione conformemente all’art. 135 CO; la questione, considerate le richieste attoree, non merita tuttavia ulteriore disamina) la messa in atto della compensazione per la prima volta con l’erogazione delle prestazioni di vecchiaia di febbraio 2018 (cfr. doc. 5 e 7) risulta tardiva (giusta l’art. 29 cpv. 2 lett. a del Regolamento delle prestazioni, le prestazioni vengono erogate alla fine di ogni mese; cfr. anche art. 22 cpv. 2 lett. a del Regolamento d’assicurazione). 2.4.2 Sulla scorta di quanto precede e considerato come per la giurisprudenza federale relativa all’art.

## **E. 25**

cpv. 2 LPGA ed applicabile all’art. 35a cpv. 2 LPP (STF 9C\_672/2015 del 7 aprile 2016 consid. 3.2, STF 9C\_399/2013 del 30 novembre 2013 e 9C\_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3.) il termine annuo per chiedere la restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state erogate e che detto termine decorra quindi dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (SVR 2010 EL n. 12 p. 35; STF 8C\_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2; STF 9C\_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2, STF 8C\_927/2012, STF 8C\_933/2012 [parzialmente pubblicata in DTF

139 V 429] consid. 5), facendo decorrere il termine di prescrizione da gennaio 2017 ed ammettendo che la messa in atto della compensazione abbia a valere quale interruzione della prescrizione, considerata quindi la non intervenuta prescrizione per la restituzione delle prestazioni versate a torto nei precedenti 12 mesi (DTF 139 V 6 consid. 5.2), la disponibilità di AT 1 a non opporsi alla restituzione di fr. 10'000 appare ampiamente giustificata. Per il che la somma di fr. 48'750 non può essere oggetto di restituzione per intervenuta prescrizione. La Cassa convenuta è di conseguenza legittimata a far valere il proprio diritto di compensazione sino a concorrenza di fr. 10'000, ritenuto che quanto fosse stato nel frattempo trattenuto oltre tale importo dovrà essere riversato all'attore. Per il resto, le condizioni di cui all'art. 120 cpv. 3 CO – nel caso in cui tale norma debba applicarsi anche alla compensazione con prestazioni correnti (SVR 2007 BVG Nr. 18 [B 55/05]) – non paiono adempiute. I crediti dell'assicurato (rendite di vecchiaia correnti) a partire dal mese di febbraio 2018 (inizio della compensazione) non erano infatti esigibili al momento in cui è intervenuta la prescrizione del credito di restituzione (ossia al più tardi nel gennaio 2018). 2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP; art. 29 cpv. 1 Lptca). L'istituto di previdenza convenuto verserà a AT 1, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.